ALLEGATO A

TITOLO MISURA	2021IT16RFPR010 – CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "BASKET BOND LOMBARDIA PER FILIERE SOSTENIBILI, INNOVATIVE E COMPETITIVE", PER BREVITÀ ANCHE "BASKET BOND FILIERE LOMBARDIA - BB FI.LO.", A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4 E 2.6.1 DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA		
FINALITÀ	La misura intende agevolare e sostenere l'accesso a forme di credito alternativo da parte delle filiere lombarde finalizzato alla realizzazione di progetti di filiera nei seguenti ambiti: - sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese;		
PRS-S DI LEGISLATURA Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credite PMI lombarde e l'avvio di impresa e OS 4.1.7 l'innovazione e la competitività delle filiere e degli eco			
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria è di 32 milioni di euro così suddivisi: Plafond 1 sull'azione 1.3.4 "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" per 17 milioni di euro, comprensivi dei costi di gestione, destinati alla garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei minibond. Plafond 2 sull'azione 2.6.1 "Sostegno all'azione di modelli di produzione sostenibile" per 15 milioni di euro di euro, comprensivi dei costi di gestione, destinati alla garanzia e alla copertura dei costi di strutturazione dei minibond.		
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia		
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.		
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione le filiere, intese come aggregazione di PMI (ad esclusione delle microimprese)¹ che presentino, attraverso l'impresa capofila (di seguito Capofila), un progetto di filiera (come di seguito definito) con ricadute positive sulla filiera e che preveda l'emissione di minibond da parte di almeno tre di esse (di seguito imprese emittenti). Qualora per mancanza dei requisiti previsti dall'Avviso attuativo, ovvero a seguito di un giudizio negativo di sostenibilità finanziaria da parte dell'arranger (che sarà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica da		

.

¹ Le PMI sono definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER).

Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore) e/o degli investitori, si individui un numero inferiore di imprese potenzialmente emittenti rispetto a quelle inizialmente previste, il progetto viene sottoposto nuovamente a istruttoria tecnica. Per **filiere** si intendono:

- raggruppamenti verticali di imprese, operanti anche in ambiti territoriali localizzati in diverse aree del territorio lombardo, legate da rapporti di dipendenza funzionale a monte e a valle del processo produttivo;
- raggruppamenti orizzontali di imprese che operano nel medesimo settore, anche localizzati in diverse aree del territorio lombardo, e che condividono obiettivi comuni di sviluppo, innovazione e sostenibilità.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso attuativo;
- b) avere una sede operativa, oggetto dell'intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della garanzia regionale;
- c) essere in possesso al momento di presentazione della domanda di un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente)
 - o in alternativa, in assenza di rating non aver realizzato perdite d'esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato rispettare i seguenti indicatori:
 - Fatturato: minimo euro 5 milioni
 - PFN/EBITDA: < 5,0x
 - PFN/PN: < 3x
 - EBITDA/Fatturato: > 4 %.

In ogni caso le imprese dovranno essere in possesso del Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor's (o equivalente) prima dell'emissione dei minibond.

Ciascuna impresa coinvolta nel progetto di filiera è responsabile della realizzazione delle attività di propria competenza e dovrà dettagliarle nella domanda di partecipazione.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese che:

- siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021;
- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER ovvero del Regolamento (UE) 1407/2013 e s.m.i. (di seguito anche de minimis), a seconda del regime di aiuto applicato;
- siano in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4 par. 6) lettera a) del Regolamento de minimis, in caso di applicazione del regime de minimis;
- si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- siano destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- non siano in regola con la normativa antimafia vigente.

Ogni impresa emittente può partecipare ad un solo progetto di filiera.

La misura potrà essere estesa alle **MidCap**² aventi le medesime caratteristiche delle PMI e secondo i criteri di cui alla presente deliberazione, conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea. Si demanda a successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico il conseguente inquadramento.

REGIME DI AIUTO

Aiuto legato alla garanzia su minibond

² MidCap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intende le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.

<u>Per le PMI</u> (escluse le microimprese) l'agevolazione sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- **nel rispetto del Regolamento GBER** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente a:
 - <u>articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI)</u> <u>par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6</u> L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Iordo), sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza)
 L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;
 - <u>articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo)</u> par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari alle percentuali stabilite dal Regolamento;
 - <u>articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione)</u> escluso par. 2. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

Di seguito la tabella con le intensità massime (garanzia):

		Piccole Imprese (escluse micro)	Medie Imprese
Aiuti "De Minimis"		200.000 euro	200.000 euro
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER lett. a) Aiuti servizi di consulenza		20%	10% 50%
(Articolo 18 GBER)			
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo	ricerca industriale	70% (di cui 20% maggiorazione PMI)	60% (di cui 10% maggiorazion e PMI)

(Articolo 25 GBER par. 1, par. 2 lett. b), c) e d)	sviluppo sperimentale	45% (di cui 20% maggiorazione PMI)	35% (di cui 10% maggiorazion e PMI)
	Studi di fattibilità	70% (di cui 20% maggiorazione PMI)	60% (di cui 20% maggiorazion e PMI)
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) (Articolo 29 GBER)		50%	50%

Per ciascuna categoria di aiuto, sopra citate, l'ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) della garanzia è calcolato per le PMI in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

In alternativa potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o nazionali e relative Decisioni da parte della Commissione Europea.

Si demanda a successivo provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico il conseguente inquadramento.

La componente di **aiuto della garanzia** (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'impresa emittente a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo BB Fi.Lo. anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'impresa emittente medesima.

Aiuto legato al contributo a copertura delle spese di emissione

L'agevolazione sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

Di seguito la tabella con le intensità massime (contributo):

	Piccole Imprese (escluse micro)	Medie Imprese
Aiuti "De Minimis"	200.000 euro	200.000 euro
Aiuti servizi di consulenza	50%	50%
(Articolo 18 GBER)		

L'agevolazione, in entrambe le sue componenti, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

Qualora in fase di istruttoria, si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto scelto in adesione dalle imprese richiedenti, ovvero il superamento del massimale previsto dal regime prescelto, il responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa richiedente, potrà inquadrare il progetto in uno degli altri regimi previsti, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

L'aiuto è interamente trasferito all'impresa emittente e ciò si riflette nei minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione è verificata quando le cedole delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, secondo le specifiche che saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente compente della Direzione Generale Sviluppo Economico.

L'arranger è selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Per **progetto di filiera** si intende un progetto condiviso dalle imprese appartenenti alla medesima filiera (di cui almeno 3 potenzialmente emittenti), descritto in una relazione presentata dal Capofila che ne evidenzi le finalità condivise, gli investimenti previsti e gli impatti sulla filiera. Esso può riguardare, a titolo esemplificativo, investimenti (in innovazione di processo, di prodotto, dell'organizzazione o per il rafforzamento competitivo), realizzati singolarmente dai membri della filiera e finalizzati a migliorare le relazioni tra i membri della filiera o che

traggono origine da una ricerca comune per far fronte a esigenze comuni.

Il progetto di filiera sarà costituito dall'insieme degli interventi attuati dalle singole imprese potenzialmente emittenti e potrà interessare i seguenti ambiti di intervento anche interconnessi tra di loro:

- Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese)
 - interventi per la transizione digitale, l'innovazione e/o l'autonomia produttiva, tramite:
 - innovazione di processo³;
 - innovazione di prodotto⁴;
 - innovazione dell'organizzazione⁵
 - investimenti produttivi finalizzati al rafforzamento competitivo delle filiere, la crescita dimensionale delle imprese e per migliorarne la competitività, in risposta a problematiche comuni alla filiera.
- Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile), per sostenere gli investimenti delle filiere per una graduale transizione verso un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'utilizzo dei materiali, per rispondere alle elevate sfide in termini di sostenibilità ambientale ed economica dei settori, per la riduzione della pericolosità e quantità di rifiuti anche attraverso il recupero di materiali, e per favorire investimenti sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi, che contribuiscano anche allo sviluppo dell'economia circolare, realizzati mediante azioni comuni e/o basate su ricerche e studi condivisi tra le imprese proponenti riguardanti:

l'innovazione di processo per la transizione green⁶

l'avvio di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorati (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) condivisi dalle imprese proponenti;

il miglioramento tecnologico delle filiere e delle imprese proponenti, anche con riferimento all'integrazione tra manifattura, logistica e trasporti

realizzati mediante, ad esempio:

soluzioni tecnologiche digitali di filiera condivise dalle imprese proponenti, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;

adozione di software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento delle attività; altre tecnologie, quali sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchangeEDI), geolocalizzazione, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0. quali Advanced Manufacturing Solution, Additive Manufacturing, Realtà aumentata, Simulazione, Integrazioni digitali orizzontali e verticali, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics.

³ A titolo esemplificativo:

⁴ A titolo esemplificativo: utilizzo di nuovi materiali per promuovere lo sviluppo delle filiere facendo leva sul patrimonio di conoscenze del sistema universitario lombardo.

⁵ A titolo esemplificativo, l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche produttive, commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne delle imprese.

⁶ A titolo esemplificativo:

- l'innovazione di prodotto⁷
- la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale o gli studi di fattibilità.

Per ciascuna impresa emittente gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le sedi operative ubicate in Lombardia.

Ulteriori specifiche nonché gli obblighi delle imprese emittenti saranno dettagliati nell'avviso attuativo; **non saranno ammessi** progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- favorire il riciclaggio di rifiuti nel processo produttivo o l'approvvigionamento di materie prime prodotte dal recupero dei rifiuti o di materiali bio-based (di origine biologica) in sostituzione a materiali vergini;
- soluzioni tecnologiche/gestionali in grado di ottimizzare i processi produttivi con conseguente riduzione dei rifiuti attraverso la riduzione dei residui o il riutilizzo dei sottoprodotti nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo come sottoprodotti;
- soluzioni per l'allungamento della vita dei prodotti, quali ad esempio soluzioni di progettazione che facilitino la riparazione, soluzioni per la rigenerazione o "refurbishment";
- soluzioni tecnologiche/gestionali per la riduzione dei consumi di acqua necessaria alle lavorazioni e/o riciclo e riutilizzo dell'acqua utilizzata;
- soluzioni per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi (es. sostituendo chemicals/prodotti pericolosi con chemicals/prodotti non pericolosi all'interno del proprio processo produttivo, etc.);

⁷ A titolo esemplificativo:

- sperimentazione e applicazione di strumenti per l'incremento della durata di vita dei prodotti ed il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-design); l'ecodesign potrà portare ad una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e dell'energia (e.g. produzione con meno risorse, realizzati con sottoprodotti, materiali riciclati etc.), all'allungamento della vita utile dei prodotti (e.g. prodotti modulari, facilmente disassemblabili e riparabili, etc.), per la fase di utilizzo, per la riparabilità, per il remanufacturing (rigenerazione); all'efficienza dei prodotti nella fase di utilizzo (e.g. minori consumi energetici); alla riutilizzabilità dei prodotti; alla riciclabilità dei prodotti a fine vita; all'efficienza nell'uso delle risorse per gli imballaggi (e.g. imballaggi più leggeri, realizzati con materiali riciclati e riciclabili, etc.); a migliori performance ambientale nella fase di utilizzo degli imballaggi (e.g. facilità di stoccaggio per il trasporto, etc.);
- sviluppo di nuovi prodotti con materiali di recupero;
- sviluppo di nuovi materiali anche al fine di ridurre il consumo di risorse naturali e migliorare la sostenibilità di prodotti e servizi.

- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii. gli investimenti in:

- veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

N**on sono ammissibili** progetti di filiera destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

In ogni caso i progetti di filiera e, in particolare, gli interventi materiali, devono rispettare il principio DNSH tenendo conto per il Plafond 1 e 2 degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS (per il Plafond 1 analogamente a quanto previsto all'azione 1.3.3) e secondo le modalità che verranno dettagliate nell'Avviso attuativo.

Ai soli fini del monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese emittenti viene richiesto

per ogni impresa emittente, su entrambi i portafogli, di allegare, in fase di adesione e rendicontazione, il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (https://www.openes.io/it).

I minibond emessi dalle singole imprese emittenti devono avere il valore **minimo di 1,5 milioni di euro**; il limite **massimo è di 10 milioni di euro** per impresa emittente.

Di seguito le caratteristiche dei minibond:

- durata nominale massima dei minibond non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni;
- emissioni senior unsecured; assenza di ulteriori garanzie reali, assicurative o personali, ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo e, in ogni caso, previa opportuna informativa motivata a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- rimborso di tipo amortizing;
- tasso di interesse: fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'impresa emittente e a condizioni di mercato;
- prezzo di emissione alla pari.

Saranno costruiti due portafogli di minibond:

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

- Portafoglio 1: costituito da minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro;
- Portafoglio 2: costituito da minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 50.700.000 euro.

Tali valori potranno essere ridefiniti anche in relazione alla quota della dotazione iniziale dell'iniziativa riservata a copertura dei costi di gestione.

La fase di costruzione dei due portafogli deve concludersi **entro 24 mesi** dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso attuativo, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'iniziativa.

Le caratteristiche dell'operazione potranno essere dettagliate ulteriormente con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico. L'agevolazione regionale si compone di una garanzia a copertura del 100% delle prime perdite fino al 25% del valore di ciascun portafoglio di minibond e di un contributo a fondo perduto a copertura dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei minibond, entrambi a valere su un apposito fondo costituito presso Finlombarda S.p.A. (denominato Fondo BB Fi.Lo.).

I costi per la strutturazione sostenuti dall'impresa emittente e coperti dal **contributo a fondo perduto** comprendono:

- costi per la certificazione dell'ultimo bilancio e l'ottenimento del rating (ammissibile da AAA fino a BB);
- compenso dell'arranger che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle note; costo del legale dell'arranger; costo del legale degli investitori; costo Monte Titoli per il censimento della SPV e il censimento delle note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti della SPV (a mero titolo esemplificativo: servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, computation agent, cash manager, corporate servicer, paying agent, account bank, custodian bank, monitoring agent).

Non sono ammissibili al contributo a fondo perduto i costi ricorrenti e l'eventuale componente onerosa della commissione di garanzia (da corrispondere direttamente a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore).

Per ciascun intervento sostenuto da ciascuna impresa emittente, saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di filiera:

Investimenti in sviluppo aziendale (art. 17.2 lett. a) GBER e/o De Minimis:

- a. acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2;
- b. acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la precedente voce di spesa a);
- c. acquisto di software e licenze d'uso software; costi per servizi software di tipo *cloud* e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis;
- d. acquisizione di marchi e licenze di produzione;

SPESE AMMISSIBILI

e. opere murarie e di impiantistica, che non siano qualificabili come "ristrutturazioni importanti", se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle voci a) e b), nel limite del 20% di tali voci di spesa.

2. Innovazione di processo e di organizzazione (art. 29 GBER e/o De Minimis) e innovazione di prodotto (solo De Minimis)

- a. nel limite del 50% dell'intero costo del progetto di filiera, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i.;
- b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del progetto di filiera;
- c. i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del progetto di filiera;
- d. spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a c); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

3. Attività di consulenza (art. 18 GBER e/o De Minimis) finalizzati all'organizzazione e alla competitività delle filiere:

- a. costi di consulenza per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle filiere;
- b. costi per la strutturazione ed emissione del minibond;
- c. spese di certificazione energetica e ambientale.

4. Ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionale al progetto di filiera (art. 25 GBER e/o De Minimis):

a. spese di personale direttamente impegnato sul progetto di filiera nel limite del 50% dell'intero costo del progetto di filiera, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del

_

⁸ Coerentemente con quanto previsto dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe - MASE – JASPERS" del 6 ottobre 2023, pubblicati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i.; b. i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di sviluppo sperimentale funzionali e correlate alla filiera: c. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di sviluppo sperimentale funzionali e correlate alla filiera; d. altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di sviluppo sperimentale; e. spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a d); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00). Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 dettagliate nell'Avviso attuativo. Le proposte progettuali verranno ammessa tramite una **TIPOLOGIA DI** procedura valutativa ex art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i., **PROCEDURA** secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo sulla la piattaforma "Bandi Online". Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente attraverso la piattaforma "Bandi Online" nelle tempistiche indicate dall'avviso attuativo. Stante i significativi elementi di complessità del procedimento di strutturazione ed emissione dei minibond, nonché i diversi possibili inquadramenti ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e s.m.i. e della L. 241/1990 **ISTRUTTORIA E** e s.m.i., un termine massimo di 180 giorni per il completamento **VALUTAZIONE** del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. L'istruttoria formale è effettuata da Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore; la valutazione tecnica dei progetti di filiera è effettuata dal responsabile del procedimento supportato da un Nucleo di valutazione composto da funzionari regionali e con l'assistenza tecnica di Finlombarda s.p.a..

La valutazione tecnica. dei progetti di filiera di cui all'**azione 1.3.4 (Plafond 1)** è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

AMBITO		CRITERI	
QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 100 punti)		Qualità progettuale (da 0 a 25)	
		Capacità di genero in termini di rilancio p dell'impresa (da 0 a	roduttivo
		Valore aggiunto, o termini di gra innovazione, rispe contesto specific efficacia (da 0 a 25)	do di etto al co ed
		Ricadute sulla filiera / settore/ catena di approvvigionamento (da 0 a 25)	
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA		100 PUNTI	
PREMIALITÀ	Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.: punteggio in funzione della numerosità di soggetti aderenti ai suddetti accordi.		Da 0 a 6 punti
	complessiv Strategia specializza	enza del progetto ro di filiera con la regionale di zione intelligente per e l'innovazione (S3).	2 punti

	Sostenibilità ambientale (ad es. certificazione ambientale volontaria di processo o prodotto e/o contributo in termini di eco-innovazione, azioni legate al recupero dei materiali e di riduzione della produzione di rifiuti).	2 punti
	Presenza nel partenariato di start up e/o PMI innovative	2 punti

La valutazione tecnica dei progetti di filiera di cui all'**azione 2.6.1 (Plafond 2)** è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

AMBITO	CRITERI
	Qualità dell'operazione anche in termini di coerenza con le finalità della misura (da 0 a 10)
QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 20 punti)	Valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali (da 0 a 10)
Capacità di ingenerare la Circolarità (da 0 a 25 punti)	Capacità di ingenerare la circolarità in termini, ad esempio, di: - capacità di utilizzo / riutilizzo / recupero / riciclo di materie e risorse, materie prime seconde, sottoprodotti, e rifiuti; - capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali.

Sostenibilità ambientale (da 0 a 25 punti)		Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica).	
Impatto sul merc (da 0 a 30 punti)	ato	Valore aggiunto in impatto sul mero riferimento	
TOTALE PUNTI ASS VALUTAZIONE TEC		100 PUNTI	
	sensi della s.m.i. "App della n interesse p consolidan produttive ecosistemi ed econor s.m.i.: pur della num	progetto di filiera ai DGR n. 5899/2022 e provazione dei criteri nanifestazione di per lo sviluppo e il nento delle filiere e di servizi e degli industriali produttivi mici in Lombardia" e nteggio in funzione nerosità di soggetti i suddetti accordi.	Da 0 a 6 punti
PREMIALITÀ	complessiv Strategia specializza	enza del progetto ro di filiera con la regionale di zione intelligente per e l'innovazione (S3).	2 punti
	Possesso registrazior sistemi di g	di certificazioni/ ni volontarie di gestione ambientale	6 punti
	Assessmen Environme	di studi di Life Cycle t (LCA) o di Product ntal Footprint (PEF) a lel progetto.	2 punti
Per essere amn	nessi alla fo	ase di valutazione	creditizio

Per essere ammessi alla fase di valutazione creditizia, precedente all'emissione dei minibond, coordinata dall'arranger selezionato che supporta le imprese in tale fase, i progetti di filiera devono conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari a 60 punti.

	I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 8 punti che si aggiungono al punteggio di valutazione. Conclusa positivamente la fase istruttoria formale, tecnica e di valutazione creditizia il responsabile del procedimento procede ad ammettere alla fase di emissione dei minibond e concede la relativa garanzia. Successivamente all'emissione, le imprese emittenti richiedono il contributo a fondo perduto con contestuale rendicontazione dei costi sostenuti. Il Responsabile del procedimento, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili da parte di Finlombarda S.p.A., adotta il provvedimento di concessione. Ulteriori caratteristiche dell'istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.
	Contributo a fondo perduto: successivamente al decreto di concessione della quota di contributo da parte del responsabile del procedimento, Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, eroga il contributo in un'unica soluzione a saldo. Minibond: I minibond vengono sottoscritti da una SPV, già costituita o da costituirsi a cura dell'arranger, ed utilizzati a garanzia delle note collocate agli investitori individuati dall'arranger.
EROGAZIONE	Le imprese emittenti presentano a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore la rendicontazione delle spese ammissibili entro giugno 2028. In esito alla verifica della rendicontazione delle spese, nei casi di rideterminazione dell'agevolazione, come dettagliato nell'avviso attuativo, l'impresa emittente è tenuta a restituire una quota parte dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione, proporzionale per durata e per importo al valore della rideterminazione. In tutti i casi la garanzia resta valida ed efficace a favore degli investitori.
TERMINI REALIZZAZIONE PROGRAMMI	I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positivo Pari opportunità: neutro Parità di genere: neutro La selezione delle operazioni avviene secondo logiche di sostenibilità finanziaria e non possono essere introdotti vincoli relativi alle pari opportunità e alla parità di genere sull'arranger selezionato.

	Indicatore di output: Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) di cui:
	RCO03 - Imprese sostenute con strumenti finanziari
INDICATORI DI	Indicatore di risultato:
REALIZZAZIONE	RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
	RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato
	RCR48 - Rifiuti usati come materie prime